



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Mirko Monti	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (cod. fisc. 02595560968), con l'avv.to Eugenio Novario

nei confronti di

DACIA S.R.L., con sede in Pescara in STRADA COLLE RENAZZO 49 PESCARA, con l'avv.to Mauro Faiulli

Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione

Con ricorso la MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ha chiesto di accertare lo stato di insolvenza della DACIA S.r.l. e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale, deducendo un credito portato da decreto ingiuntivo n. 4296/2025, reso esecutivo, non opposto e rimasto impagato, nonché da atto di precetto per l'importo complessivo di euro 67.100,37.

La resistente si è costituita in giudizio, deducendo la volontà di definire l'esposizione mediante pagamento rateale e chiedendo rinvio dell'udienza per consentire l'avvio del pagamento.

Nel corso del procedimento, su accordo tra le parti, venivano disposti vari rinvii d'udienza al dichiarato fine di consentire il pagamento del debito; tuttavia la società non ha provveduto al pagamento neppure parziale delle somme dovute.

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i bilanci depositati, le visure ipocatastali, nonché le certificazioni degli enti previdenziali e fiscali.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 07/04/2026, con termine di quindici giorni per il deposito di eventuale atto di desistenza, che tuttavia non risulta essere stata depositata.

Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 14/2019, risultando dalla visura camerale che la resistente ha sede legale in Pescara, ove è localizzato il centro principale dei suoi interessi (C.O.M.I.).

La resistente DACIA S.r.l. è società a responsabilità limitata esercente attività d'impresa (tra cui, come da visura, affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione).

Alla luce dei dati emergenti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, risultano ampiamente superati i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 14/2019, atteso che:

- l'attivo patrimoniale risulta pari a euro 78.297.093, quindi superiore al limite di euro 300.000;
- i ricavi risultano pari a euro 202.888.746, quindi superiori al limite di euro 200.000;
- i debiti complessivi risultano pari a euro 60.578.262, quindi superiori al limite di euro 500.000.

Risulta pertanto superato non soltanto uno, ma tutti e tre i parametri dimensionali previsti dalla norma, con conseguente esclusione della resistente dall'ambito delle imprese minori.

Ricorre, dunque, il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 1 e 121 CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalle evidenze acquisite risulta che la resistente versa in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In particolare, risulta insoluto il credito della ricorrente portato da titolo monitorio esecutivo, per l'importo complessivo di euro 67.100,37, rimasto impagato nonostante i rinvii concessi per consentire l'adempimento.

Nel corso dell'istruttoria sono emerse, inoltre, esposizioni debitorie verso l'Erario per complessivi euro 1.969.760,20, come da certificazione ex art. 367 CCII.

Risultano altresì debiti contributivi verso INPS per complessivi euro 7.420,17 (in dilazione), come da certificazione ex art. 363 CCII.

I dati di bilancio confermano la rilevantisima esposizione debitoria: al 31.12.2024 risultano debiti complessivi euro 60.578.262 (di cui esigibili entro l'esercizio successivo euro 60.578.262) e disponibilità liquide euro 779.655, insufficienti a coprire i debiti accertati nel corso dell'istruttoria.

Tali elementi, considerati nel loro complesso, unitamente all'assenza di beni immobili, integrano lo stato di insolvenza richiesto dalla legge.

Risulta in ogni caso superata la soglia di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, essendo accertati debiti scaduti e non pagati di importo ampiamente superiore a euro 30.000,00, come emerge sia dall'inadempimento del credito azionato sia dalle ulteriori esposizioni acquisite in istruttoria.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di DACIA S.R.L. con sede in STRADA COLLE RENAZZO 49 PESCARA (C.F. 01856320682)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Luca Cosentino, con studio in Lungomare Matteotti Nr. 27 65121 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche

se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 06/10/2026 ore 9.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 05/05/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Mirko Monti